

# **ELEZIONI PROVINCIALI**

**28 SETTEMBRE 2014**

***“La provincia dei comuni:  
ente di secondo livello”***

**Primi adempimenti:**

- Legge 7 aprile 2014, n. 56
- Circolare Min. Interno 1 luglio 2014, n. 32

## TERMINE PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER ELEZIONE SECONDO GRADO

Adempimento	Termine	Data
Provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della provincia.	Entro il 40° giorno antecedente quello della votazione.	<b>Entro il 19 agosto</b>
Costituzione dell'ufficio elettorale.	Quando si ha la data di indizione dei comizi.	
Individuazione degli aventi diritto al voto da parte dei comuni.	Al 35° giorno antecedente quello di votazione.	<b>24 agosto</b>
Trasmissione dei nominativi dell'elettorato da parte del segretario comunale all'ufficio elettorale della provincia.	Tra il 34° e il 32° giorno antecedenti la data delle elezioni.	<b>25-27 agosto</b>
Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto.	Entro il 30° giorno antecedente la votazione.	<b>29 agosto</b>
Presentazione delle liste di candidati e delle candidature a presidente della provincia presso l'ufficio elettorale.	Dalle ore 8 alle 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle 12 del 20° giorno antecedenti la votazione.	<b>7 settembre (ore 8-20) e 8 settembre (ore 8-12)</b>
Termine per l'esame da parte dell'ufficio elettorale delle liste di candidati e delle candidature a presidente.	18° giorno antecedente la votazione.	<b>10 settembre</b>
L'ufficio elettorale adotta i provvedimenti di adozione/ricusazione delle liste o candidature.	15° giorno antecedente la votazione.	<b>13 settembre</b>
L'ufficio elettorale procede con il sorteggio del numero d'ordine in base al quale candidati e liste sono riportati sulle schede.	Il giorno stesso o il successivo dell'adozione del provvedimento di adozione/ricusazione.	<b>13 o 14 settembre</b>
Pubblicazione delle liste di candidati e dei candidati a presidente della provincia definitivamente ammessi nel sito internet della provincia.	8° giorno antecedente la votazione.	<b>20 settembre</b>
Data delle elezioni.	Entro il 30 settembre.	<b>Domenica 28 settembre</b>
Operazioni di scrutinio.	Possono essere rinviate al giorno successivo la votazione.	<b>29 settembre</b>
Proclamazione dei risultati da parte dell'ufficio elettorale.	Il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo il giorno dopo.	<b>29 o 30 settembre</b>

## L'ELEZIONE DI SECONDO GRADO DELLE PROVINCE

(Legge n. 56/2014 e circolare Ministero Interno 1° luglio 2014 n. 32)



### **QUANDO SI VOTA? QUANDO AVVIENE LO SCRUTINIO?**

Le votazioni devono avvenire entro il 30 settembre (art. 1, comma 79 l. 56/14) ed essere espletate in un'unica giornata dalle ore 8 alle ore 20 (art.1, comma 62 l. 56/14). Pertanto nella circolare del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2014 n. 32, si consiglia di svolgere le votazioni domenica 28 settembre 2014. Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alle ore 8 del lunedì successivo. La proclamazione dei risultati avviene il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo il giorno dopo.



### **CHI INDICE I COMIZI ELETTORALI? QUANDO?**

I comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali sono convocati con provvedimento del presidente della provincia o del commissario straordinario entro il 40° giorno antecedente quello di votazione. Il decreto di indizione viene pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'ente e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Nell'ipotesi di voto al 28 settembre l'indizione deve avvenire entro il 19 agosto 2014.



### **CHI PROVEDE AGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI DI VOTO?**

L'ufficio elettorale, appositamente costituito presso l'amministrazione provinciale con decreto del presidente/commissario straordinario, cui potranno far parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti della provincia. Il responsabile viene individuato nella figura del segretario generale. Spetta al presidente o al commissario straordinario costituirlo con proprio provvedimento già al momento della convocazione dei comizi elettorali. La votazione per il presidente e il consiglio provinciale avviene in un unico seggio elettorale costituito presso di esso.

È l'ufficio elettorale che provvede a fornire le schede di votazione.



### **COME VIENE INDIVIDUATO IL CORPO ELETTORALE?**

Per individuare correttamente il corpo elettorale, i segretari comunali, tra il 34° e il 32° giorno antecedenti la data delle elezioni (25-27 agosto), dovranno inviare all'ufficio elettorale l'elenco e le generalità complete del sindaco e di tutti i consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione (24 agosto). Oltre ai dati anagrafici, i segretari dovranno trasmettere anche le date di decorrenza e di scadenza della carica.

Ogni cambiamento nel corpo elettorale tra il 35° giorno e il giorno prima della votazione dovrà essere comunicato immediatamente dal segretario comunale all'ufficio elettorale.



### **CHI E COME PRESENTA LE CANDIDATURE A PRESIDENTE E LE LISTE DI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE?**

Le liste di candidati al consiglio provinciale e le candidature a presidente della provincia devono essere presentate presso l'ufficio elettorale dalle 8 alle 20 del 21° giorno (7 settembre) e dalle 8 alle 12 del 20° giorno (8 settembre) antecedenti quello di votazione.

Nessun candidato, a presidente o consigliere, può accettare la candidatura in più liste.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati e delle candidature a presidente di provincia devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Le accettazioni e le firme dei sottoscrittori potranno essere autenticate secondo l'articolo 14 della legge n. 53/1990.

I candidati non possono sottoscrivere le liste per il consiglio o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura né di altre liste o candidature concorrenti. Quindi i candidati a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e i candidati a presidente possono sottoscrivere la lista dei candidati a consigliere.

Se il contrassegno elettorale contiene simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale, europeo o nel consiglio regionale è necessario depositare un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (nazionale, regionale o provinciale) del partito.

È possibile designare un delegato effettivo e uno supplente che possa ricevere comunicazioni dall'ufficio elettorale, presenziare alle operazioni e designare eventuali rappresentanti di lista. In mancanza di tali delegati ogni comunicazione sarà rivolta al capolista o al candidato presidente.

L'ufficio elettorale deve concludere la propria attività con i provvedimenti di ammissione o riconsiderazione delle liste o candidature entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione (13 settembre).

Il 13 o il 14 settembre l'ufficio elettorale convoca i delegati e procede al sorteggio per la collocazione delle liste e dei candidati sulle schede di votazione.

Entro l'8° giorno antecedente la votazione (entro il 20 settembre) le liste e le candidature devono essere pubblicate sul sito internet della provincia.



### **COME VIENE REGOLATA LA CAMPAGNA ELETTORALE?**

Considerata la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (l. n. 212/1956).

I candidati a consigliere comunale o a presidente della provincia, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione) possono compiere attività di propaganda.



## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il presidente della provincia dura in carica 4 anni (art.1, comma 59 l. 56/14)

### ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono eleggibili:

- sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60 l. 56/14)
- solo per le prime elezioni sono eleggibili i consiglieri provinciali uscenti. Tuttavia non sono eleggibili quelli che si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato e i commissari non eletti nella precedente consiliatura (art. 1, comma 80 l. 56/14)

È eletto da:

- sindaci dei comuni della provincia (art. 1, comma 58 l. 56/14)
- consiglieri dei comuni della provincia. (art. 1, comma 58 l. 56/14)

### PRESENTAZIONE CANDIDATURE

L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento (48) degli aventi diritto al voto ( art. 1, comma 61 l. 56/14)

### VOTAZIONE

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato - si veda in seguito – (art. 1, comma 63 l. 56/14)

È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane (art. 1, comma 64 l. 56/14)

### DECADENZA

Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art.1, comma 65 l. 56/14).



## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il consiglio provinciale dura in carica 2 anni (art. 1, comma 68 l. 56/14)

**La provincia di Pistoia** rientra tra gli enti con popolazione fino a 300.000 abitanti e quindi il proprio consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da 10 componenti (ai sensi dell'art. 1, comma 67 l. 56/14).

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (art. 1, comma 69 l. 56/14)

Il consiglio provinciale è eletto da:

- sindaci dei comuni della provincia
- consiglieri comunali della provincia.

Sono eleggibili a consigliere provinciale:

- sindaci comunali in carica.
- consiglieri comunali in carica.
- Solo per le prime elezioni sono eleggibili i consiglieri provinciali uscenti. Tuttavia non sono eleggibili quelli che si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato e i commissari non eletti nella precedente consiliatura (art. 1, comma 80 l. 56/14).

PRESENTAZIONE LISTE

L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (ossia 10 consiglieri per la Provincia di Pistoia) e non inferiore alla metà degli stessi (ossia 5), sottoscritte da almeno il 5 per cento (ossia 16 elettori) degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70 l. 56/14).

VOTAZIONE

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato - si veda in seguito - (art. 1, comma 76 l. 56/14).

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato

eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (art. 1, comma 77 l. 56/14).

#### DECADENZA

La cessazione dalla carica di consigliere comunale o sindaco comporta la decadenza da consigliere provinciale (art. 1, comma 69 l. 56/14).

I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia (art. 1, comma 78 l. 56/14).

SOLO A PARTIRE DAL 2017 VIGE IL RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE



## CHE VUOL DIRE VOTO PONDERATO? E COME SI CALCOLA?

### COSA È

Ciascun elettore (sindaco/consigliere comunale) esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice, il c.d. “*indice ponderato*”.

Tale indice – sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun elettore – è determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri.

### CALCOLO DELL'INDICE DI PONDERAZIONE

**1)** I comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

**2)** Con riferimento alla popolazione legale accertata si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia. La somma di tutte le fasce costituisce il totale della popolazione della provincia.

**3)** Per ciascuna fascia demografica si calcola il valore percentuale del rapporto fra la popolazione della fascia e la popolazione dell'intera provincia (sino alla terza cifra decimale).

es. provincia di Pistoia

popolazione fascia a) (fino a 3.000 ab.): 5.725 ab.

popolazione intera provincia: 287.866 ab.

$$5.725 / 287.866 = 0,019887726$$

$$0,019887726 * 100 = 1,989 \text{ (arrotondato alla terza cifra decimale)}$$

Così si procede per tutte le fasce demografiche previste dalla norma.

**4)** Simile operazione viene compiuta anche comune per comune.

Si calcola il valore percentuale del rapporto tra popolazione del comune e popolazione dell'intera provincia.

es. provincia di Pistoia

popolazione comune di Pistoia: 89.101 ab.

popolazione intera provincia: 287.866 ab.

$$89.101 / 287.866 = 0,309522486$$

$$0,309522486 * 100 = 30,952$$

Così si procede per ogni comune della provincia.

**5)** Si confrontano i valori percentuali ottenuti comune per comune.

Qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

es. provincia di Pistoia

La provincia di Pistoia non presenta tale fattispecie. Infatti il comune di Pistoia, che presenta il rapporto più elevato in relazione alla popolazione della provincia, si ferma a 30,952.

**6)** Si confrontano i valori percentuali ottenuti per fascia demografica.

Qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale del rapporto tra fascia e intera provincia, eventualmente rideterminato secondo quanto previsto al punto n. 5), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (35).

N.B. non si procede a tale riduzione per la fascia demografica cui appartiene il comune che eccede il valore percentuale di 45 (punto n. 5)

Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione.

In questo modo il valore percentuale di ogni fascia non potrà superare la cifra di 35, salvo la fascia demografica cui appartiene il comune che supera 45.

es. provincia di Pistoia

La provincia di Pistoia presenta una fascia demografica con valore percentuale superiore a 35. Si tratta della fascia demografica d) con un valore pari a 43,161. La parte eccedente (8,161) va redistribuita tra le altre fasce.

In conseguenza della redistribuzione dell'eccedenza tra le fasce, la fascia demografica e) registra un valore percentuale superiore a 35 (precisamente 35,396). Per questo motivo è necessario procedere a una seconda redistribuzione per la parte eccedente 35,396 (0,396). Tale operazione riguarderà tutte le fasce demografiche salvo la fascia d) e ovviamente la fascia e).

**7)** Una volta rideterminati i valori delle fasce come ai punti n. 5 e n. 6 si determina l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica.

L'indice di ponderazione dell'elettore del comune x è il risultato:

della divisione del valore percentuale rideterminato della fascia demografica cui appartiene il comune x per il numero complessivo dei sindaci e consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

Il risultato è approssimato alla terza cifra decimale.

es. provincia di Pistoia

valore percentuale rideterminato della fascia a) (fino a 3.000 ab.): 2,305

numero complessivo elettori fascia demografica a) (fino a 3.000 ab): 44

$$2,305 / 44 = 0,052$$

$$0,052 * 1000 = 52,381 \text{ (arrotondamento terza cifra decimale)}$$

In concreto, il sindaco e ciascun consigliere del comune di Cutigliano piuttosto che Abetone, Piteglio o qualsiasi altro rientrante nella fascia demografica alla lettera a) (popolazione fino a 3.000 ab.) esprimerà un voto che "pesa" 52,381.

Per conoscere gli indici di ponderazione di tutte le fasce demografiche della provincia di Pistoia si vedano le tabelle allegate.

### PROVINCIA PISTOIA

	comune	abitanti	consiglieri	elettori	<b>A</b> pop.comune/pop.provincia Peso comune %	<b>B</b> eccedenza su 45
1	Abetone	687	10	11	0,239	n.p.
2	Agliana	16.792	16	17	5,833	n.p.
3	Buggiano	8.735	12	13	3,034	n.p.
4	Chiesina Uzzanese	4.479	12	13	1,556	n.p.
5	Cutigliano	1.561	10	11	0,542	n.p.
6	Lamporecchio	7.583	12	13	2,634	n.p.
7	Larciano	6.418	12	13	2,230	n.p.
8	Marliana	3.201	7	8	1,112	n.p.
9	Massa e Cozzile	7.786	12	13	2,705	n.p.
10	Monsummano Terme	20.767	16	17	7,214	n.p.
11	Montale	10.682	16	17	3,711	n.p.
12	Montecatini-Terme	19.674	16	17	6,834	n.p.
13	Pescia	19.435	16	17	6,751	n.p.
14	Pieve a Nievole	9.460	12	13	3,286	n.p.
15	Pistoia	89.101	32	33	30,952	n.p.
16	Piteglio	1.797	10	11	0,624	n.p.
17	Ponte Buggianese	8.771	10	11	3,047	n.p.
18	Quarrata	25.378	16	17	8,816	n.p.
19	Sambuca Pistoiese	1.680	10	11	0,584	n.p.
20	San Marcello Pistoiese	6.672	10	11	2,318	n.p.
21	Serravalle Pistoiese	11.517	16	17	4,001	n.p.
22	Uzzano	5.690	16	17	1,977	n.p.
	TOTALE	287.866	299	321	100	

**A:** risultato percentuale del rapporto fra la popolazione del comune e la popolazione della provincia (Allegato A, lettera c), legge 56/2014).

**B:** n.p. valore non presente. Tuttavia serve per controllare che il valore del rapporto percentuale tra comune e popolazione della provincia non superi 45 (Allegato A, lettera c), legge 56/2014).

FASCE	C <sub>1</sub> n. com uni	C <sub>2</sub> Pop.	C <sub>3</sub> eletto ri	D pop.fascia/pop.pr ovincia Peso della fascia demografica sulla popolazione provinciale %	E ecceden za eventual e su 35	F Redistribuzio ne eventuale su 35	G peso effettivo dopo la rideterminazio ne "di 35"	H seconda ponderazio ne 35	I seconda redistribuzio ne 35	J peso ridetermina to 35 DEFINITIVO	K INDICE DI PONDERAZIO NE
a	< 3000	4	5.725	44	1,989	0,286	2,274		0,030	2,305	52,381
b	3000>5000	2	7.680	21	2,668	0,383	3,051		0,041	3,092	147,228
c	5000>10000	8	61.115	104	21,230	3,048	24,279		0,325	24,603	236,572
d	10000>30000	7	124.245	119	43,161	8,161	35			35	294,118
e	30000>100000	1	89.101	33	30,952	4,444	35,396	0,396		35	1.060,606
f	100000>250000										
g	250000>500000										
h	500000>1000000										
i	>1000000										
TOTALE	22	287.866	321	100	8,161	8,161	100	0,396	0,396	100	1.790,904

C<sub>1,2,3</sub>: numero di comuni, popolazione e numero di elettori (sindaci + consiglieri comunali) per le fasce demografiche indicate dalla legge al comma 33 dell'articolo unico.

D: risultato, per ciascuna fascia demografica, del rapporto percentuale tra la popolazione della fascia di riferimento (C<sub>2</sub>) per la popolazione complessiva della provincia (Allegato A, lettera b) legge 56/2014).

E: verifica che nessuna fascia demografica ecceda il valore di 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

F: se è presente una o più fasce che eccedono il valore di 35, l'eccedenza è ripartita tra tutte le altre fasce demografiche in proporzione alla loro popolazione (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

**G:** peso effettivo percentuale dopo la rideterminazione (D+F). Sempre nessuna fascia deve risultare sopra 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014). La fascia numero 5, dopo la prima rideterminazione, supera 35.

**H:** Eccedenza rispetto a 35 della fascia demografica n. 5 dopo la prima redistribuzione.

**I:** Siccome la fascia demografica n. 5 supera il valore di 35 si procede a una seconda redistribuzione tra le altre fasce demografiche. Siccome nessuna fascia deve eccedere 35 la fascia n. 4 non partecipa alla seconda redistribuzione. (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

**J:** peso effettivo percentuale dopo la seconda rideterminazione (G+I). Sempre nessuna fascia deve risultare sopra 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

**K:** Indice di ponderazione (peso del voto di ogni elettore della sua fascia). Si ottiene dividendo il valore percentuale determinato per ciascuna fascia (J).